

C) *Incompatibilità tra norme convenzionali*81. *Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 ottobre 1980 nel caso Burgoa.*

Con un'ordinanza del 7 dicembre 1979, la *Circuit Court* della contea di Cork, aveva sollevato ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, alcune questioni relative all'interpretazione dell'art. 234 del medesimo, relative ai rapporti tra il Trattato e altre convenzioni concluse anteriormente dagli Stati membri, nonché al regime da applicarsi alla zona di pesca della Repubblica d'Irlanda. Tali questioni erano state sollevate nel corso di un procedimento penale a carico del comandante di un peschereccio battente bandiera spagnola, accusato di avere pescato senza autorizzazione nella zona di pesca dell'Irlanda. In particolare, l'attività di pesca ritenuta illecita era avvenuta a 20 miglia marine dalla linea di base dove appunto l'Irlanda riteneva di avere il diritto di imporre un'autorizzazione, atteso che dal 1° gennaio 1977 aveva esteso la propria zona di pesca fino a 200 miglia dalla costa. L'imputato sosteneva al contrario, in base alla Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964, in vigore sia per la Spagna sia per l'Irlanda, di avere il diritto di svolgere tale attività nella zona di pesca irlandese. Sul punto l'Irlanda chiedeva alla Corte se fosse legittimo prevedere un'autorizzazione per le attività di pesca tra le 12 e le 200 miglia marine dal momento che la Convenzione di Londra si occupava solo dell'attività di pesca entro le 12 miglia.

Nella sua sentenza del 14 ottobre 1980, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha anzitutto precisato che «l'art. 234 del Trattato, stabilisce, al 1° comma, che i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente all'entrata in vigore del trattato, fra uno o più Stati membri da un lato e uno o più Stati terzi dall'altro, non sono sminuiti dalle disposizioni del Trattato, salvo restare l'obbligo dello Stato membro interessato di valersi, a norma del 2° comma dello stesso articolo, di tutti i mezzi atti ad eliminare le eventuali incompatibilità fra detta Convenzione ed il Trattato», precisando peraltro che «l'art. 234 ha portata generale e si applica a qualsiasi convenzione internazionale, indipendentemente dal suo oggetto» (§ 6). La Corte ha poi osservato nel caso di specie che, in quanto la Convenzione di Londra era entrata in vigore tra i due Stati prima che l'Irlanda aderisse al Trattato delle Comunità europee «l'Irlanda si trovava... vincolata da obblighi nei confronti della Spagna derivanti da una convenzione conclusa prima dell'adesione» con la conseguenza che «va applicato l'art. 234, 1° comma» (§ 7). La Corte ha quindi affermato, in riferimento all'art. 234 che «questa disposizione ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale, che l'applicazione del Trattato non pregiudica l'impegno dello Stato membro di cui trattasi di rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore e di osservare i propri ob-

blighi in proposito» (§ 8). La Corte ha poi sostenuto che «l'art. 234, 1° comma, benché pari unicamente degli obblighi degli Stati membri, non conseguirebbe il suo scopo se non implicasse l'obbligo delle istituzioni comunitarie di non osacolare l'adempimento degli impegni degli Stati membri derivanti da una convenzione anteriore». Tuttavia, ha poi proseguito la Corte, «questo obbligo delle istituzioni comunitarie tende unicamente a consentire allo Stato membro di cui trattasi di osservare gli impegni imposti dalla convenzione anteriore senza con ciò vincolare la Comunità nei confronti dello Stato terzo interessato» (§ 9). La Corte ha quindi dichiarato che l'art. 234, 1° comma «non ha l'effetto di attribuire ai singoli che invocano una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato o, eventualmente all'adesione dello Stato membro di cui trattasi, dei diritti che i giudici nazionali degli Stati membri debbono tutelare» né esso «ha l'effetto di comprimere i diritti che i singoli possono trarre dalla convenzione stessa» (§ 10).

Sulla questione relativa alla possibilità che la decisione dell'Irlanda di consentire l'attività di pesca tra le 12 e le 200 miglia dalla costa previa autorizzazione delle autorità nazionali confliggesse con il diritto comunitario, la Corte ha affermato che «un'esigenza del genere non è in conflitto con il diritto comunitario». Infatti a suo avviso «come la Commissione ha giustamente osservato... le zone di pesca degli Stati membri, che si estendono fino a 200 miglia marine, situate al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico, costituiscono oggetto della disciplina comunitaria della pesca» e «al momento dei fatti in causa (10 luglio 1978), i diritti di pesca delle navi spagnole nella zona di 200 miglia al largo della costa occidentale dell'Irlanda, erano retti dal regolamento del Consiglio del 21 giugno 1978, n. 1376» (§ 16) il quale «ha in particolare prorogato determinate disposizioni del regolamento del Consiglio 20 febbraio 1978, n. 341 che stabilisce taluni provvedimenti provvisori per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 1978». La Corte ha aggiunto che proprio fra le disposizioni prorogate vi era «quella in forza della quale l'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'ottenimento di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, e dall'osservanza di altri provvedimenti di conservazione e di controllo» (§ 17). Ciò premesso, la Corte ha dichiarato che «il divieto per le navi battenti bandiera spagnola di pescare senza autorizzazione nella zona di pesca dell'Irlanda sita lungo la costa occidentale di questo paese dipendeva, all'epoca di cui trattasi, dalla legislazione comunitaria» e poiché quest'ultima «comminava sanzioni per la trasgressione del divieto, spettava alle autorità irlandesi adottare gli opportuni provvedimenti per garantirne l'osservanza, cosa che essi hanno fatto» (§ 18). La Corte ha così concluso che «la normativa nazionale che sanziona i divieti che esso [il regolamento n. 1376/78] stabilisce non è incompatibile con il diritto comunitario» (§ 25).

82. *Sentenza della Corte di cassazione italiana del 22 marzo 1984 n. 1920 nel caso Lo Franco ed altri c. Quartiere generale delle forze alleate terrestri del Sud Europa N.A.T.O. di Verona.*

Alcuni dipendenti del Quartiere generale delle forze alleate terrestri del Sud Europa (F.T.A.S.E.) della N.A.T.O. operante a Verona, ottenuta una sentenza di condanna del Comando F.T.A.S.E. per crediti di lavoro, avevano chiesto l'esecuzione forzata pigno-

<sup>1</sup> In <http://curia.europa.eu/it/content/juris/index.htm> (causa 812/79).